

Rg. n. 1470/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Gabriella Martone, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1470/2018 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: **lesione personale**, vertente:

tra

STRIANO PASQUALE (C.F. STRPQL81A10B963Z), nato il 10.1.1981 a Caserta, rappresentato e difeso, come da procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.to Pasquale De Lucia, elettivamente domiciliato come in atti;

ATTORE

e

GENERALI ITALIA S.P.A. (P.I. 00885351007), quale Impresa Designata per la liquidazione di sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, con sede in Mogliano Veneto alla via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.to Salvio De Lucia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta al Corso Trieste n. 257;

CONVENUTA

nonché

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala de Benedictis, Erminio Capasso e Luca Cuzzupoli, come da procura in calce alla comparsa di intervento, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località San Benedetto presso l'Ufficio Legale Inps di Caserta;

TERZO INTERVENUTO

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 11.12.2023.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell’art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all’uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.

Striano Pasquale ha convenuto in giudizio la Generali Italia s.p.a., quale Impresa Designata per la liquidazione di sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 28.5.2017 in Caiazzo, alle ore 10.30 circa. L’attore ha dedotto che, nel percorrere la via Ricciardi sulla S.P. 49 con direzione Limatola, mentre era alla guida della sua bicicletta veniva investito da un autoveicolo rimasto non identificato. In conseguenza dell’urto l’attore veniva scaraventato al suolo e riportava gravi lesioni personali, meglio specificate in atti.

Costituitasi in giudizio, la Generali Italia s.p.a., nella qualità indicata, ha chiesto di dichiarare la domanda nulla, ovvero improponibile ed improcedibile; ha contestato, nel merito, le avverse pretese, chiedendone il rigetto.

Con comparsa depositata il 29.4.2021, è intervenuto in giudizio l’Inps, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma dallo stesso corrisposta allo Striano a titolo di indennità di malattia durante l’assenza dal lavoro causata dall’incidente de quo.

La domanda attorea risulta fondata nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.

Preliminarmente deve ritenersi infondata l’eccezione, sollevata dalla convenuta, di nullità della citazione per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi.

Invero, affinché si accerti la nullità dell’atto introduttivo, per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l’omessa indicazione formale di detti elementi, bensì è necessario che ne sia impossibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (cfr. Cass., Sez. I, Sentenza n. 7137 del 16/05/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2494 del 10/02/2004). Tale indagine va quindi operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione ed anche dei documenti ad esso allegati.

Nel caso di specie, la domanda attorea risulta sufficientemente individuata, essendo sufficientemente indicati i danni di cui si chiede il ristoro e le loro cause. D’altra parte, la domanda dell’attore risulta perfettamente intesa dalla convenuta, che ha articolato specifiche difese in ordine alle pretese avversarie.

Sempre in via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda attorea, risultando ottemperato il disposto degli artt. 148, 145 del D.lgs. n. 209 del 2005 e dell'art. 287, d.lgs. n. 209/2005: l'attore ha depositato in atti le lettere raccomandate (con i relativi avvisi di ricevimento) inviate il 21.9.2017, da cui emerge la tempestiva richiesta, rivolta alla convenuta Compagnia Assicurativa nella qualità di impresa designata, ed alla Consap spa (Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) ed il decorso di un termine superiore ai novanta giorni tra la richiesta di risarcimento del danno e l'introduzione del presente giudizio (risalente al febbraio 2018).

Con riferimento al contenuto della richiesta di risarcimento, si osserva anche che l'eventuale incompletezza della medesima (ai sensi dell'art. 148 D.lgs. n. 209 del 2005) non potrebbe essere sanzionata di per sé con l'improponibilità della domanda, dovendo in tal caso l'assicuratore attivarsi per segnalare al danneggiato le carenze della prima missiva e chiedere integrazioni (nel caso in esame non emerge che la convenuta abbia richiesto, all'attore, alcuna informazione integrativa, né emerge che l'assicuratore abbia richiesto accertamenti necessari per la valutazione del danno e che lo Striano abbia rifiutato).

Procedendo ad esaminare il merito della vicenda, si rammenta che la giurisprudenza si è più volte pronunciata sul risarcimento a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in tutti quei casi in cui il danno sia stato provocato da un automobilista dileguatosi immediatamente dopo il sinistro.

Nello specifico, è stato rimarcato come la richiesta di risarcimento debba essere corredata di rigorosa prova e, in particolare, è orientamento pacifico che il danneggiato, *"il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo D.Lgs. n. 209 del 2005 comma lett. A, L. 24 dicembre 1969, n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto"* (Cfr. Cass., Sez. III, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011).

Come peraltro chiarito dalla Suprema Corte, in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendo entrambe le dette circostanze, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n.15659 del 23/06/2017).

Ed infatti *"In caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'art. 19 L. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal*

danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto.” (Cass. Sez. III, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005).

Applicando gli enunciati principi alla fattispecie concreta, si osserva quanto segue.

Nel corso della fase istruttoria sono stati escussi due testi attorei: Francesco Aniello Affinita e Verdicchio Vincenzo.

Francesco Aniello Affinita – cognato di Striano Pasquale – ha dichiarato: *“Ricordo che il giorno del fatto stavamo facendo una passeggiata in bici, in una stradina un po’ isolata che andava verso Limatola, credo tra Caiazzo e Limatola. Era il 2017, mi pare maggio. Ognuno procedeva sulla sua bici, in fila, io ero in coda, un po’ più indietro rispetto a Vincenzo che, a sua volta era dietro a Striano Pasquale. Le bici procedevano in fila. Io avevo la testa abbassata verso il manubrio della bici da corsa, quando ho sentito un rumore di vetro, come una botta, ho visto un’auto scura che proveniva dal lato opposto di marcia. Ho visto che Pasquale è volato in un fosso, o meglio in un canale, credo di raccolta acque, che si trova al lato della carreggiata da noi percorsa, sulla destra. Non ho visto l’impatto, ho sentito solo il rumore, anche quello della bici che rotolava. Ci siamo fermati, abbiamo pensato a Pasquale, non abbiamo fatto caso alla macchina, che comunque non si è fermata. Abbiamo chiamato il 118; abbiamo provato a chiamare anche i Carabinieri, ma non ci siamo riusciti; l’ambulanza poi è arrivata. Penso che la macchina abbia preso Pasquale con lo specchietto.”*

Verdicchio Vincenzo ha riferito: *“Ho conosciuto Striano proprio la mattina del sinistro, poiché cercava compagnia per un giro in bici. La strada in cui si è verificato il sinistro è rettilinea e non vi sono piste ciclabili. Il giorno del sinistro io ero in bici con l’attore, ognuno con la sua bicicletta; mentre stavamo procedendo verso Limatola, una macchina proveniente dalla corsia di marcia opposta invase la nostra corsia di marcia ed urtò in modo violento, con lo specchietto sinistro, il braccio sinistro dell’attore. Preciso che noi stavamo percorrendo la strada mentendo la destra, quasi sul margine destro della strada, dove è la linea bianca.”; sul punto, il teste ha specificato: “al momento del sinistro mi trovavo a circa 5 o 6 metri dietro all’attore. Preciso che, mentre eravamo in bici, al momento del sinistro, Striano era il primo della fila, dietro di lui vi ero io e poi, ancora dietro, Affinita.”. Il Verdicchio ha inoltre dichiarato: “Il sinistro è accaduto il 28.5.2017, verso le 10.30 del mattino. Io procedevo con la mia bici dietro l’attore. All’improvviso, mentre la macchina precedeva, questa ha invaso la nostra corsia di marcia. Ricordo che la macchina in questione era scura, ma non sono riuscito a vedere il modello o la targa perché la macchina non si è fermata e io mi sono preoccupato di prestare soccorso all’attore che era in terra dolorante ed urlava. (...) Ricordo che Striano si è spostato oltre il limite destro delimitato dalla striscia bianca e nonostante questa manovra veniva urtato, lui quindi ha perso l’equilibrio*

ed è caduto, si è capovolto ed è finito nella cunetta a V, sulla destra, profonda più o meno un metro. Preciso che avevamo i pedali agganciati alle scarpe, preciso che si tratta di bicicletta da corsa a norma di legge. Dopo l'urto l'attore lamentava dolore e la bici risultava danneggiata, ricordo che era distorto il manubrio e le ruote, tanto che non era possibile utilizzarla dopo il sinistro.". Il teste ha anche riconosciuto la bicicletta danneggiata nelle fotografie allegate alla produzione attorea.

La dichiarazione del Verdicchio, che ha dichiarato di aver visto concretamente l'urto tra l'autovettura e la bicicletta, appare del tutto idonea a dimostrare la dinamica del sinistro, essendo egli indifferente alle parti ed avendo reso dichiarazioni chiare, precise e coerenti, descrivendo in modo esauriente le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, e la dinamica dell'accaduto.

In particolare, il teste ha specificato che lo Striano è caduto al suolo a causa dell'urto ricevuto dall'autovettura che, proveniente dalla corsia di marcia opposta, invadeva la corsia occupata dall'istante, colpendolo con lo specchietto laterale.

Si osserva peraltro che l'attore, dopo l'evento, è stato soccorso con l'ambulanza e l'orario di accesso al nosocomio (ore 11:25 del 28.5.2017) appare del tutto compatibile con l'orario in cui accadeva il sinistro (v. fascicolo di parte attrice, verbale di P.S. cod. scheda 2017004737).

L'attore ha dichiarato ai sanitari del P.S. "di essere caduto dalla bicicletta nel tentativo di evitare una autovettura" (v. referto di PS). Non si ritiene che tale affermazione smentisca la verifica del sinistro come descritto dal teste predetto: si tratta di dichiarazione generica e l'attore non ha espressamente negato la sussistenza di una collisione tra i veicoli (nello stesso referto la dinamica del fatto viene peraltro descritta come incidente stradale).

Si osserva anche che l'odierno istante ha sporto denuncia - querela del sinistro (v. doc n. 3 della produzione attorea), onde consentire alle Autorità le opportune indagini e le ricerche del veicolo investitore; si rileva anche che, nella dichiarazione di denuncia, la dinamica descritta del sinistro appare coincidente con quella indicata nell'atto di citazione.

D'altra parte, la circostanza che la vittima abbia presentato una denuncia - querela priva dell'indicazione di testimoni, mentre poi abbia intimato tali testimoni nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di automatico rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (in termini cfr. Cass. n. 9939/12; Corte d'Appello Napoli sez. VIII, 10/07/2020, n. 2544).

Più in particolare, spiega la Cassazione, di fronte ad una denuncia omessa od incompleta, il giudice non può automaticamente respingere la domanda risarcitoria, dovendo al contrario valutare in concreto se la mancata indicazione del teste nella denuncia sia sintomatica della non veridicità dei fatti storici (cfr Cass. n. 9939/12, in motivazione). Si tratta, in altri termini, di indizi da

apprezzare in relazione alla singola fattispecie nell'ambito di una complessiva valutazione delle risultanze processuali.

Nel caso in esame, si ribadisce, non emergono elementi idonei ad escludere l'attendibilità dei testi escussi, sicché il complesso degli elementi istruttori richiamati permette di ritenere raggiunta la prova circa la causazione del sinistro.

Non si può peraltro imputare al danneggiato una negligenza nell'individuazione del veicolo, atteso il ragionevole stato di confusione in cui si trovava a seguito dell'urto ricevuto: l'applicazione dei principi giurisprudenziali prima richiamati non può tradursi nel pretendere dal danneggiato una probatio diabolica, vale a dire nella raccolta di elementi probatori univoci da parte di un soggetto ferito e a fronte della fuga dell'investitore.

Dunque la dinamica del sinistro, sulla base degli elementi istruttori citati, va ricostruita nei seguenti termini: il conducente del veicolo rimasto non identificato, invadendo (completamente) in modo improvviso la corsia di marcia opposta, percorsa dall'istante, urtava quest'ultimo (in particolare l'urto di concretizzava tra il braccio sinistro dell'attore e lo specchietto sinistro dell'autovettura) mentre era intento a percorrere – mantenendo la destra – la strada indicata.

Ne deriva che la responsabilità esclusiva del fatto deve essere imputata al conducente dell'autoveicolo rimasto non identificato.

La presunzione di concorso paritario di colpa per l'ipotesi di scontro tra veicoli, di cui all'art. 2054 co. 2 cc, ha una funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per l'esclusiva colpa di uno e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass., Sez. III, Sentenza del 19/12/2008 n. 29883; Cass., Sez. III, Sentenza del 22/4/2009 n. 9550).

Nel caso in esame, si reputa che lo Striano si sia uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune diligenza, tentando anche di porre in essere manovre di emergenza; sul punto si consideri che l'attore viaggiava mantenendo la destra e, come dichiarato dal teste Verdicchio, nel tentativo di evitare l'impatto, si spostava anche oltre il limite destro delimitato dalla striscia bianca.

Il conducente del veicolo antagonista, invece, ha tenuto una condotta gravemente negligente ed imprudente, invadendo la corsia opposta di marcia ed entrando in collisione con il ciclista.

L'affermazione dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata giustifica la condanna, ai sensi dell'art. 283, co. 1, letto. A), del D.lgs. n. 209 del 2005, della compagnia assicuratrice convenuta, nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., al risarcimento dei danni subiti e richiesti dall'attore in conseguenza dell'evento e consistenti nel danno biologico accertato dal c.t.u.

Occorre dunque procedere alla quantificazione dei danni patiti dall'attore.

Su tale profilo, questo giudice condivide e fa propri le risultanze della c.t.u. espletata dal nominato consulente dott. Paolo Lombari (Medico Chirurgo, Specialista in Ortopedia e Traumatologia), poiché coerenti ed esaustivamente argomentate, adeguatamente motivate dal punto di vista logico - scientifico, nonché non oggetto di fondata critica.

Il dott. Lombari, dopo aver indicato la natura delle lesioni riportate dall'attore (consistenti in *"trauma contusivo e ferite lacero-contuse per il corpo con trauma dorsale e frattura epifisi distale di polso sinistro"*), ha affermato che, in base agli elementi in suo possesso, *"Le lesioni riscontrate sono in rapporto di causalità adeguata con la dinamica del fatto dannoso"* (v. relazione tecnica pag. 6).

Il c.t.u. ha accertato: un'inabilità temporanea al 75% per 30 giorni, al 50% per 20 giorni e al 25% per ulteriori 15 giorni, nonché un'invalidità permanente quantificata nella percentuale di 3-4%.

Il c.t.u. ha dato anche esaustivo riscontro alle osservazioni critiche espresse dalla parte attrice (v. allegato n. 6, depositato in data 8.9.2022 unitamente alla relazione tecnica): segnatamente, il difensore dell'attore deduceva che *"i postumi vanno calcolati tra l'8/11 punti percentuali nel complesso, così distinti: 1) Rachide lombare 2/3 %; 2) Polso sinistro 5/6%"*. Sul punto, il dott. Lombari ha esaustivamente dedotto: *"La valutazione proposta non è condivisibile in quanto l'Avv. De Lucia non illustra, anche solo sinteticamente, quale sia il ragionamento medico-legale che possa portare a tale valutazione. Quanto asserito dall'Avv. De Lucia rappresenta, a parere del Sottoscritto, solo manifestazione di dissenso generico, mancando infatti qualsiasi motivazione logica a supporto"*.

Altra censura di parte alle conclusioni del c.t.u. riguarda l'omessa valutazione delle escoriazioni e del danno estetico; il c.t.u. non ha condiviso tale assunto, affermando: *"Il Sottoscritto non ha riscontrato la presenza di danni estetici o di postumi collegabili alle escoriazioni"*; da ultimo, il c.t.u. non ha ritenuto di condividere la valutazione attorea sull'inabilità temporanea (che, secondo parte istante, andava *"rivista e calcolata in: 30 gg. al 100%; 20 gg al 75%; 15 gg. al 50%"*), chiarendo: *"Anche tale valutazione dell'invalidità temporanea manca della necessaria motivazione medico-legale e quindi non è ragionevolmente condivisibile. Non sussistono, in definitiva, fondati motivi per modificare la valutazione medico-legale proposta nell'elaborato depositato che di seguito, tal quale, si riporta."* (v. valutazione note ctu avv.to Pasquale De Lucia).

Circa l'ulteriore deduzione attorea (v. note conclusionali) inerente l'omessa valutazione di una *"frattura completa parcellare del corpo di D11"*, si osserva che tale frattura non era stata diagnosticata in sede di P.S. Essa viene riportata nella cartella clinica solo nella parte inerente l'esame obiettivo del paziente; la presenza di tale frattura non ha però trovato riscontro nei successivi esami praticati sull'attore: dal referto di RX del 28.05.2017 risulta presente solo una

“minima cuneizzazione a vertice anteriore del soma di D11”, così come nel referto di radiografia del polso sinistro e del rachide dorso-lombare del 29.06.2017 viene riportato: “polso sinistro: postumi di frattura epifisio-metafisaria distale di radio, con elementi in asse, ma incompletamente consolidati ... colonna toracica ... lombosacrale: lieve cuneizzazione anteriore dei corpi di D7, D8, D11 e D12”. Ne deriva che correttamente il ctu ha ritenuto insussistente (non provata) la menzionata frattura del corpo di D11.

Procedendo a quantificare il danno biologico, deve farsi applicazione dei valori di cui all’art. 139 D.lgs. 209/05 in tema di lesioni cd. micro permanenti, come aggiornati da ultimo dal D.M. 16/10/2023 (costituisce infatti affermazione oramai costante della Suprema Corte - cfr. Cass., ordinanza n. 33770, del 19/12/2019 - quella secondo cui il giudice, anche d’appello, deve applicare il criterio di liquidazione vigente al momento della liquidazione).

In applicazione di tali criteri, il danno biologico subito da Stiano Pasquale ammonta complessivamente alla somma di euro 5.583,98 (postumi invalidità: euro 3.597,48; danno biologico temporaneo complessivo: euro 1.986,50).

Tali somme risultano di per sé congrue, in considerazione della entità delle lesioni patite ed ai postumi (lievi) delle stesse, in assenza di ulteriori elementi (neppure allegati dall’attore) atti a testimoniare particolari disagi o sofferenze patite; in particolare, non è emerso che le menomazioni accertate incidano (o abbiano inciso) in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, ovvero causino (o abbiano causato) una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.

Non merita accoglimento la richiesta di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica dell’istante, avendo il c.t.u. verificato che *“I postumi permanenti accertati non hanno incidenza sulla capacità lavorativa propria del periziato”* (v. relazione tecnica, pag.7).

Devono essere poi riconosciute le spese sanitarie sostenute, pari ad euro 911,00, comprovate dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice (non oggetto di specifica contestazione) e ritenute congrue dal c.t.u. (v. relazione tecnica, pag. 7).

Quanto ai danni materiali alla bicicletta, il teste Verdicchio ha riferito che *“la bici risultava danneggiata, ricordo che era distorto il manubrio e le ruote, tanto che non era possibile utilizzarla dopo il sinistro”* e, come detto, ha riconosciuto il veicolo danneggiato (per effetto del sinistro in questione) nelle fotografie allegate dall’attore.

Tali fotografie mostrano evidenti segni di danneggiamento del manubrio e della ruota anteriore.

Posto dunque che il danneggiamento della bicicletta risulta dimostrato, con riferimento al quantum si osserva che l’attore ha prodotto in giudizio un preventivo di riparazione della bici in questione (v. allegato n. 7).

Ebbene, tenuto conto della tipologia di bicicletta (da corsa) e dei danni riportati, l’importo di cui al preventivo (euro 580,00) appare di per sé congruo ex art. 1226 cc (sul punto si osserva anche che

le voci riportate nel preventivo coincidono sostanzialmente con i danni indicati dal teste Verdicchio).

In definitiva, l'importo complessivo dei danni ammonta ad euro 7.074,98 (5.583,98 + 911,00 + 580,00).

Essendo stato accertato un credito risarcitorio, vanno poi riconosciuti, sulla somma riconosciuta all'attrice, gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 1712 del 17/2/95; Cass. Sentenza n. 4242 del 24/3/2003).

Pertanto, sull'intero capitale, devalutato al 28.5.2017 (pari ad euro 5.995,75), rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, alla data odierna, risultano pari ad euro 541,65.

In definitiva, l'importo del risarcimento spettante all'attore ammonta a complessivi euro 7.616,64, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.

Deve essere infine esaminata la domanda di surroga svolta dall'Inps.

Quest'ultimo è intervenuto nel giudizio il 29.4.2021, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma dallo stesso corrisposta allo Striano per indennità di malattia (durante l'assenza dal lavoro). L'Inps ha precisato che l'indennità di malattia al lavoratore infortunato è stata anticipata dallo stesso datore di lavoro, nel caso di specie Sinter sud s.r.l., matricola Inps 20000667056, il quale poi ha posto a conguaglio quanto anticipato al lavoratore con i contributi da versare all'Inps come denunciati con gli uniEmens di 06/2017 e 07/2017, allegati in atti: in tali modelli unEmens con il codice 0052 vengono indicate le indennità anticipate dal datore di lavoro al lavoratore infortunato e poste a conguaglio / compensazione con il debito contributivo nei confronti dell'Istituto Previdenziale oggi intervenuto.

Nel merito la domanda in questione è fondata.

Dispone infatti l'art. 1916 cc: *“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, dell'assicurato verso i terzi responsabili”*.

Pertanto, ai sensi degli artt. 1916 c.c., l'ente previdenziale ha il diritto di surrogarsi per recuperare la somma di euro 1.342,97 (somma non contestata e documentata) cui andranno aggiunti, trattandosi di credito di valore (Cassazione civile, sez. III, 20/03/2015, n. 5594), interessi e rivalutazione monetaria (calcolati secondo i richiamati principi espressi da Cass. Sez. Un. Sentenza n. 1712 del 17/2/95) a far data dal 29.04.2021 (data a cui risale l'intervento dell'Inps nel presente giudizio, non emergendo con certezza dagli atti la data dei pagamenti delle indennità), per un importo complessivo di euro 1.431,85.

Per questi motivi la parte convenuta deve esser condannata al pagamento della somma di euro 1.646,62 a favore dell'Inps, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Giova infine precisare che tali somme non dovranno essere scomputate dal risarcimento del danno riconosciuto all'attore.

Il giudicante non ignora il principio secondo cui, con riferimento alle somme erogate dall'Inps, si applica la cd. compensatio lucri cum damno, spettando al danneggiato il solo danno differenziale, ossia quello non coperto dall'indennizzo, ma è altrettanto noto che la compensazione debba sempre operarsi effettuando un computo per poste omogenee (cfr. Cass. sez. L., 21/11/2017, n. 27669).

Ribadito che nella fattispecie non è dato ravvisare un danno patrimoniale risarcibile per compromissione della capacità lavorativa, si rammenta che “in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18050 del 05/07/2019).

Nella fattispecie l'indennità di malattia (corrisposta dall'Inps) è volta a ristorare un danno patrimoniale da lucro cessante, che tuttavia non ha costituito oggetto di risarcimento in favore dell'attore da parte della convenuta; sicché l'indennità in questione non deve essere detratta dal risarcimento riconosciuto in questa sede allo Striano (che mira a ristorare altre poste di danno).

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione di un valore medio - basso dello scaglione di riferimento, in considerazione della scarsa complessità della controversia e dell'attività svolta.

Anche le spese di ctu (già liquidate con decreto del 12.9.2022) vengono poste definitivamente a carico della convenuta in ragione della sua soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così decide:

§- in accoglimento della domanda attorea, dichiara che il sinistro per cui è causa è addebitabile alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato, e, per l'effetto, condanna la Generali Italia s.p.a. – nella qualità indicata – al pagamento, in favore di Striano

Pasquale, della somma di euro 7.616,64, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
§- condanna la Generali Italia s.p.a. – nella qualità indicata – al pagamento, in favore dell’Inps, della somma di euro 1.431,85, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
§- condanna la convenuta Generali Italia s.p.a. – nella qualità indicata – al pagamento, in favore di Striano Pasquale, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.552,00, di cui euro 552,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
§- condanna la convenuta Generali Italia s.p.a. – nella qualità indicata – al pagamento delle spese di lite a favore dell’Inps, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
§- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico della convenuta.
Santa Maria Capua Vetere, 19.03.2024

Il giudice
Gabriella Martone